

ASSEMBLEA AEVV SPA 23-24.4.2013

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello statuto sociale di AEVV S.P.A. , finalizzate ad adeguarne i contenuti alle previsioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (la «**Legge 120/2011**»), recante «*Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*».

Parte I: quadro normativo

1. La Legge 120/2011 e le modifiche apportate agli artt. 147-ter e 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998

- ☞ La Legge 120/2011 ha modificato gli artt. 147-ter e 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il «**TUF**») concernenti, rispettivamente, la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società con azioni quotate.
- ☞ In particolare, con riferimento alla nomina e alla composizione del consiglio di amministrazione, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell'art. 147-ter del TUF, gli statuti delle società con azioni quotate devono prevedere «*che il riparto degli amministratori 2 da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi*». La nuova disposizione specifica che – salvo quanto si dirà oltre con riferimento al regime transitorio – il genere meno rappresentato debba ottenere «*almeno un terzo degli amministratori eletti*». Tale criterio di riparto deve trovare applicazione, ai sensi del suddetto comma 1-ter, per tre mandati consecutivi.
- ☞ Quanto alle modalità di attuazione e recepimento di tali disposizioni, l'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF rimette all'autonomia statutaria la determinazione «*delle modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto*» di cui sopra.
- ☞ Alla Consob è invece delegata l'emanazione di norme regolamentari che statuiscono «*in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare*».
- ☞ Disposizioni pressoché analoghe sono dettate anche con riguardo alla nomina e alla composizione del collegio sindacale. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 148 del TUF dispone che l'atto costitutivo debba stabilire che il riparto dei componenti del collegio sindacale debba essere effettuato – salvo quanto si dirà oltre con riferimento al regime transitorio – «*in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale*». Anche tale disposizione deve trovare applicazione per tre mandati consecutivi.
- ☞ Anche per il collegio sindacale, il comma 1-bis dell'art. 148 del TUF rimette alla potestà regolamentare della Consob la definizione di disposizioni in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.
- ☞ L'art. 3 della legge estende la disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo **anche alle società pubbliche non quotate in mercati regolamentati**.

2. La Legge 120/2011: la decorrenza e la disciplina transitoria

- ☞ Ai sensi dell'art. 2 della Legge 120/2011, la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società con azioni quotate «successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore» della legge medesima, e cioè dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto 2012.
- ☞ Per quanto riguarda, in particolare, il criterio di riparto tra i generi da rispettare in occasione del primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla predetta data del 12 agosto 2012, la Legge 120/2011 contiene una specifica disciplina transitoria, che introduce un principio di gradualità nell'applicazione della normativa sull'equilibrio tra i generi. Il citato art. 2 prevede infatti che per il primo mandato debba essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad «almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti», invece che ad un terzo, come indicato dai sopra descritti commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 del TUF.
- ☞ AEVV S.P.A. è società partecipata in misura maggioritaria da enti pubblici locali ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
- ☞ Il Consiglio di Amministrazione di AEVV S.P.A., attualmente in carica, giungerà alla naturale scadenza in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013, così come il Collegio Sindacale.
- ☞ Ciò significa che sia il rinnovo dell'organo di controllo sia il rinnovo dell'organo di amministrazione (primavera del 2014), dovranno avvenire nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.
- ☞ In ragione di quanto sopra, si rende necessario adottare le opportune modifiche dello statuto sociale in occasione della presente Assemblea dei soci.

3. **Le disposizioni applicative della L. 120/2011.**

- ☞ La Legge 120/2011 ha attribuito alla Consob il compito di statuire con regolamento in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare limitatamente alle società pubbliche quotate in mercati regolamentati. Tale regolamentazione ha avuto effetto con l'adozione di specifica delibera in data 8 febbraio 2012.
- ☞ Per quanto riguarda le società pubbliche NON quotate in mercati regolamentati quali, come detto AEVV S.P.A., tale regolamentazione è stata effettuata con il D.P.R. 30/11/2012 N. 251, riportato in calce alla presente (rif.to 1)

2. **Adeguamento articolo 4 – oggetto sociale**

Signori azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale di AEVV S.P.A., finalizzato ad adeguare l'oggetto sociale alle trasformazioni societarie intervenute nel 2011 e nel 2012 (cessione rami di azienda calore, vendita di energia elettrica) e di adeguamento alle normative di settore in materia di separazione societaria.

Rif.to 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2012, n. 251

Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120. (13G00022)
(GU n.23 del 28-1-2013) Vigente al: 28-1-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati;

Visto, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, ed il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate.

Art. 2

Composizione degli organi sociali

1. Le società di cui all'articolo 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge.

Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinché non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento.

3. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

4. Le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al comma 1.

5. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Art. 3

Decorrenza

1. Le società assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Art. 4

Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa.
2. A tale fine, le società di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.
3. E' fatto obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime società di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato.
4. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse.
5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della quota stabilita all'articolo 2, comma 1, nella composizione degli organi sociali, diffida la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2012